

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

---- omissis ----

Art. 119

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

---- omissis ----

n.b.

- testo dell'articolo coordinato con le modifiche e sostituzioni operate dall'art. 3 del D.L.gs n.534/1993 e dall'art. 11 della legge n.53/1990.
- Le disposizioni dell'art.119 sono state integrate dalle disposizioni della legge 30 aprile 1981, n.178
- L'art.1 della legge 29 gennaio 1992, n.69, ha introdotto disposizioni di interpretazione autentica del comma 2 dell'art.119 del D.P.R. 361/1957

Legge 30 aprile 1981. n.178

«Art. 1. Le norme di cui all'*articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'*articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3. La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980».

Con disposizione di interpretazione autentica, l'*art. 1, L. 29 gennaio 1992, n. 69* (Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36), ha così disposto:

Legge 29 gennaio 1992, n.69

«Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*, come sostituito dall'*articolo 11 della L. 21 marzo 1990, n. 53*, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali».